SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 gennaio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per l'Italia digitale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. **149**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza;

Visto l'articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

Visto l'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, n. 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, e in particolare, l'articolo 1, comma 12;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui all'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è sostituito dal seguente: «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono aggiunte le seguenti: «o della posta cartacea»;

2) al comma 1, la lettera *f)* è abrogata;

c) all'articolo 2, comma 2, la parola: «riportate» è sostituita dalle seguenti: «e ai corrispondenti indirizzi postali riportati»;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «al trattamento delle medesime numerazioni» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice,» e dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «funzionamento del registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;

2) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «consultazione dei principali operatori» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,»;

3) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: «accesso al registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
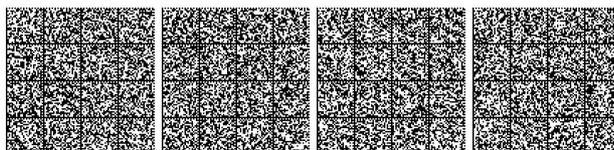
4) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: «iscrizione al registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;

5) al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124,» e dopo le parole: «il registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;

f) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea»;

g) all'articolo 7:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «o il corrispondente indirizzo postale,»; la parola: «riportata» è sostituita dalla seguente: «riportati» e le parole: «sia iscritta» sono sostituite dalle seguenti: «siano iscritti»;

2) al comma 1, alla lettera *c)* le parole «o fax» e «o del fax» sono soppresse;

3) al comma 3, dopo le parole «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;

4) al comma 5, dopo le parole: «è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata» sono inserite le seguenti: «e all'eventuale indirizzo postale corrispondente» e le parole: «e ad esso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso intestati»;

h) all'articolo 8:

1) al comma 2, dopo le parole «La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni» sono aggiunte le seguenti: «per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore» sono inserite le seguenti: «limitatamente alle sole informazioni pertinenti»;

i) all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «, mediante l'impiego del telefono,»;

l) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «al momento della chiamata» sono inserite le seguenti: «ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea»;

m) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Campagne informative per il consumatore).* — 1. Apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono essere previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori, annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, le parole: «abbonato» o «abbonati», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «contraente» o «contraenti».

3. I termini di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, da parte dei soggetti che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, è possibile solo decorso il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
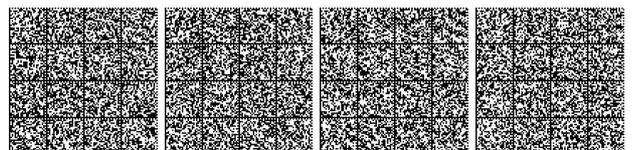
«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza:

«Art. 54 *(Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge)*. — Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.».

— Si riporta il testo dell'art. 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali:

«Art. 130 *(Comunicazioni indesiderate)*. — (*Omissis*).

3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'art. 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.».

— Si riporta l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee:

«Art. 20-*bis (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE)*. — 1. Al fine di superare a regime le disciplina introdotta dall'art. 44, comma 1-*bis*, del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-*bis* del presente articolo";

b) dopo il comma 3 dell'art. 130 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)*, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.

3-*ter*. Il registro di cui al comma 3-*bis* è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico. Con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)*, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.

3-*quater*. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-*bis* e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante";

c) all'art. 162:

1) al comma 2-*bis*, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila euro";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*quater*. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'art. 130, comma 3-*bis*, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo".

2. Il registro previsto dall'art. 130, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'art. 129 del medesimo codice.

3. All'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "sino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135".

4. All'art. 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'art. 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico".

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»:

«Art. 55 *(Elenco abbonati e servizi di consultazione)*. — 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera *b)* anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:

a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;

b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.

2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.

3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.

4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'art. 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'art. 80.

7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica. al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, n. 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»:

«Art. 6 *(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici)*. — (*Omissis*).

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

6) all'art. 130, comma 3-*bis*, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'art. 129, comma 1.".».

Note all'art. 1:

— Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal presedente decreto: *«Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite e promozioni commerciali»*.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificati dal presedente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice;

c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica. che, in qualità di titolare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono *o della posta cartacea*;

d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 3-*bis*, del Codice;

e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'art. 129 del Codice;

f) (abrogata).

g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.».

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 3- bis, del Codice.

2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni *e ai corrispondenti indirizzi postali riportati* in elenchi di abbonati di cui all'art. 129 del Codice.

3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)*, del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'art. 7, comma 4, lettera *b)*, e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.».

«Art. 3 *(Istituzione del registro)*. — 1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'art. 130, comma 3-*bis*, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, il registro pubblico delle opposizioni.

2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera *b)*, del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni *e degli altri dati personali di cui all'art. 129, comma 1, del Codice*, effettuato mediante l'impiego del telefono *o della posta cartacea*, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».

«Art. 4 *(Realizzazione e gestione del registro)*. — 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 12, comma 1:

a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;

b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;

c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;

d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;

e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.

2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro*, esteso alla posta cartacea,* devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:

a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori *e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a norma dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*;

b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera *a)*, alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro*, esteso alla posta cartacea,* da parte degli operatori;

c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro, *esteso alla posta cartacea,* da parte degli abbonati.

3. Ai sensi dell'art. 20-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n . 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, *e dell'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124,* il registro*, esteso alla posta cartacea,* è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.».

«Art. 5 (Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio). — 1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono *o della posta cartacea*, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di:

a) documentazione attestante l'identità dell'operatore, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante *pro tempore* ed atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo art. 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati;

c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

«Art. 7 *(Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico)*. — 1. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario *o il corrispondente indirizzo postale, riportati* negli elenchi di cui all'art. 2, comma 2, *siano iscritti* nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:

a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;

b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera *a)*, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;

c) mediante invio di lettera raccomandata al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'art. 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera da parte del gestore;

d) mediante posta elettronica.

2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere *a)*, *c)* o *d)*, di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma all'abbonato.

3. L'iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono *o della posta cartacea*, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all'art. 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera *b)*, 13, 23 e 24 del Codice.

4. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.

5. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L'iscrizione dell'abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata *e all'eventuale indirizzo postale corrispondente ad esso intestati* e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.

6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale fine è assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.

7. L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.».

«Art. 8 *(Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori)*. — 1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 130 del Codice.

2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell'abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni *per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea*.

3. Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore *limitatamente alle sole informazioni pertinenti* in un'apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
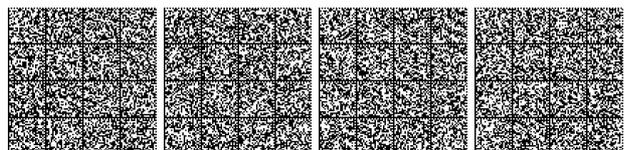
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.».

«Art. 9 (Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante). — 1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento, mediante l'impiego del telefono, sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti degli abbonati, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla.».

«Art. 10 (Obbligo di informativa). — 1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato. gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate.».

19G00006

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2018.

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2018, di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la direttiva del segretario generale del 18 settembre 2017 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2018 e approvazione di bilancio)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018 con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'on. Vincenzo Spadafora;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018 con il quale all'on. Vincenzo Spadafora sono delegate altresì le funzioni in materia di pari opportunità;

Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce un fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
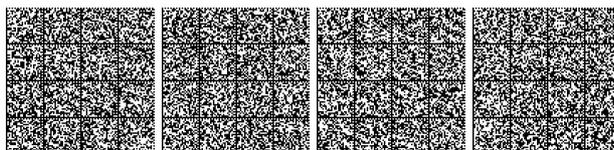
Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 5-*bis*, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-*bis*, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione *Expert Meeting* sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-*bis* della legge n. 119/2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-*bis* della legge n. 119/2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2017 di cui all'art. 5-*bis* della legge n. 119/2013;

Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociale, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui ai successivi commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto;

Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n. 232 dell'11 dicembre 2016 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» da destinare ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e di genere, per le attività di assistenza e sostegno di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 93/2013;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha previsto lo stanziamento complessivo per la promozione e garanzia delle pari opportunità di un importo pari ad euro 69.216.274 per l'anno 2018;

Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017 che destina euro 33.913.303,00 al potenziamento delle strutture specializzate all'assistenza e al soccorso delle donne vittime di violenza;

Vista la nota DPO n. 3176 del 4 maggio 2018 con la quale il coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati relativi al numero dei centri anti-

violenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
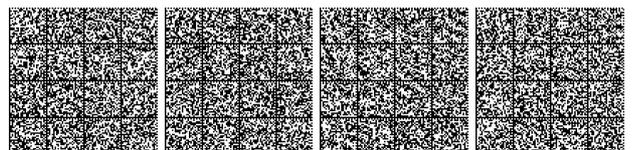
Acquisita in data 10 maggio 2018 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 20 milioni, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l'anno 2018, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6.

2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:

a) il 33% dell'importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00 è destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

b) la rimanente somma (67%), pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10% (pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione e nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere rispettivamente *b)* e *c)*, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2 comma 2, lettera *a)*, pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto.

4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettera *b)*, pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10% relativo ai citati interventi regionali già operativi, si basa si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.

5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettera *b)*, pari ad euro 12.060.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45% destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45% destinato alle case-rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonché sui dati aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 (prot. n. DPO3176/04-05-2018), dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.

6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 134.168,59 ed euro 244.470,56 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 3.

Attività delle regioni e del Governo

1. Ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni, utilizzando il format all'uopo dedicato, presentano, entro il 30 settembre 2018, una relazione al Dipartimento per le pari opportunità, concernente lo stato di avanzamento delle iniziative
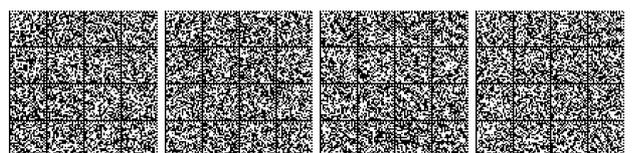
adottate nel primo semestre 2018 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie già ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare entro novanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 2 del presente decreto:

a) l'indicazione di obiettivi definiti;

b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità;

c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità della scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto, le regioni trasmettono al medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse finanziate.

4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle regioni in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto.

5. Nella definizione della programmazione degli interventi viene assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti.

6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilità delle risorse ripartite, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando il *format* all'uopo dedicato e già validato. Nella relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonché i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole.

7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché per consentire il monitoraggio e la verifica delle attività, anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi giorni dalla data effettiva di disponibilità delle risorse ripartite, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità i provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto.

8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonché tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità.

9. Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, comma 3, le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo integrato delle risorse di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente del 25 novembre 2016 e del 1° dicembre 2017 (tabelle 1) con quella di cui al presente decreto (tabella 1).

10. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

11. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 3, sia affidata o delegata ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorità previste dal presente decreto da parte di tali enti.

12. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2, comma 3, e ai connessi adempimenti.

13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2020 comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 9 novembre 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
SPADAFORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari steri e della cooperazione internazionale, Reg.ne succ. n. 14

ALLEGATO

TABELLA 1

Riparto Risorse 2018 ex art. 5 bis L.119/2013 - 33%			
Riparto	**€**	**6.600.000,00**	

REGIONE	Prog. FNPS (2014)		Risorse in relazione a FNPS
Abruzzo	2,45%	€	161.700,00
Basilicata	1,23%	€	81.179,85
Calabria	4,11%	€	271.259,71
Campania	9,98%	€	658.944,17
Emilia Romagna	7,08%	€	467.544,17
Friuli Venezia Giulia	2,19%	€	144.672,09
Lazio	8,60%	€	567.600,00
Liguria	3,02%	€	199.320,15
Lombardia	14,15%	€	933.899,27
Marche	2,65%	€	174.900,00
Molise	0,80%	€	52.800,00
P.A. Bolzano	0,82%	€	54.120,15
P.A. Trento	0,84%	€	55.440,29
Piemonte	7,18%	€	473.879,85
Puglia	6,98%	€	460.679,85
Sardegna	2,96%	€	195.359,71
Sicilia	9,19%	€	606.540,29
Toscana	6,55%	€	432.300,00
Umbria	1,64%	€	108.240,29
Valle d'Aosta	0,29%	€	19.140,29
Veneto	7,28%	€	480.479,85
Totale	**100%**	**€**	**6.600.000,00**

(3) Tab. 2 Decreto Interministeriale del 21/02/2014 - FNPS
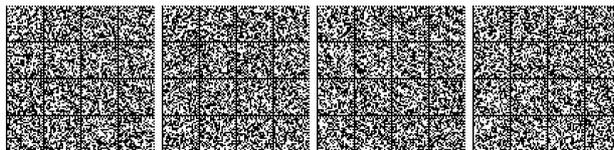
Riparto Risorse 2018 ex art. 5 bis L.119/2013 - 67%

Le tabelle sono aggiornate ai dati forniti in data 31 marzo 2018 dalle Regioni al Dipartimento per le pari opportunità

TABELLA 2

Risorse totali sulla base delle dichiarazioni del DPO:	**20.000.000,00**	**di cui il 33%**	**pari a**	**6.600.000,00**	**Riequilibrio**, art 5 bis comma 2 lettera d)	**33%**

	13.400.000,00	**ripartiti :**	***1.340.000,00***	**Programmazione regionale**, art 5 bis comma 2 lettera a)	**67%**	**10%**
			6.030.000,00	**Nr. centri antiviolenza**, art 5 bis comma 2 lettera b)		**45%**
			6.030.000,00	**Nr. case rifugio**, art 5 bis comma 2 lettera c)		**45%**

REGIONE	Residenti (1)	45% CENTRI ANTIVIOLENZA			45% CASE RIFUGIO			10% programmazione regionale		Totale
		Numero CAV 2018 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente	Risorse in relazione a nr. Centri	Numero CR 2018 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente	Risorse in relazione a nr. Case	Percentuale FNPS (3)	Risorse in relazione a FNPS	
Abruzzo	1.322.247	12	€ 43.864,35	€ 169.263,16	2	€ 43.864,35	€ 35.263,16	2,45%	€ 32.830,00	€ 325.085,01
Basilicata	570.365	3	€ 18.921,34	€ 42.315,79	3	€ 18.921,34	€ 52.894,74	1,23%	€ 16.481,97	€ 149.535,18
Calabria	1.965.128	10	€ 65.191,34	€ 141.052,63	4	€ 65.191,34	€ 70.526,32	4,11%	€ 55.073,94	€ 397.035,57
Campania	5.839.084	39	€ 193.706,33	€ 550.105,26	13	€ 193.706,33	€ 229.210,53	9,98%	€ 133.785,64	€ 1.300.514,08
Emilia Romagna	4.448.841	19	€ 147.586,27	€ 268.000,00	37	€ 147.586,27	€ 652.368,42	7,08%	€ 94.925,64	€ 1.310.466,60
Friuli Venezia Giulia	1.217.872	6	€ 40.401,80	€ 84.631,58	10	€ 40.401,80	€ 176.315,79	2,19%	€ 29.372,82	€ 371.123,79
Lazio	5.898.124	13	€ 195.664,93	€ 183.368,42	10	€ 195.664,93	€ 176.315,79	8,60%	€ 115.240,00	€ 866.254,06
Liguria	1.565.307	8	€ 51.927,64	€ 112.842,11	6	€ 51.927,64	€ 105.789,47	3,02%	€ 40.468,03	€ 362.954,89
Lombardia	10.019.166	49	€ 332.376,76	€ 691.157,89	37	€ 332.376,76	€ 652.368,42	14,15%	€ 189.609,85	€ 2.197.889,70
Marche	1.538.055	5	€ 51.023,58	€ 70.526,32	8	€ 51.023,58	€ 141.052,63	2,65%	€ 35.510,00	€ 349.136,11
Molise	310.449	2	€ 10.298,86	€ 28.210,53	1	€ 10.298,86	€ 17.631,58	0,80%	€ 10.720,00	€ 77.159,83
P.A. Bolzano	524.256	4	€ 17.391,72	€ 56.421,05	5	€ 17.391,72	€ 88.157,89	0,82%	€ 10.988,03	€ 190.350,41
P.A. Trento	538.604	1	€ 17.867,70	€ 14.105,26	1	€ 17.867,70	€ 17.631,58	0,84%	€ 11.256,06	€ 78.728,30
Piemonte	4.392.526	15	€ 145.718,07	€ 211.578,95	9	€ 145.718,07	€ 158.684,21	7,18%	€ 96.211,97	€ 757.911,28
Puglia	4.063.888	26	€ 134.815,81	€ 366.736,84	11	€ 134.815,81	€ 193.947,37	6,98%	€ 93.531,97	€ 923.847,79
Sardegna	1.653.135	8	€ 54.841,26	€ 112.842,11	5	€ 54.841,26	€ 88.157,89	2,96%	€ 39.663,94	€ 350.346,46
Sicilia	5.056.641	15	€ 167.749,49	€ 211.578,95	22	€ 167.749,49	€ 387.894,74	9,19%	€ 123.146,06	€ 1.058.118,72
Toscana	3.742.437	24	€ 124.151,96	€ 338.526,32	20	€ 124.151,96	€ 352.631,58	6,55%	€ 87.770,00	€ 1.027.231,82
Umbria	888.908	3	€ 29.488,72	€ 42.315,79	2	€ 29.488,72	€ 35.263,16	1,64%	€ 21.976,06	€ 158.532,44
Valle d'Aosta	126.883	1	€ 4.209,23	€ 14.105,26	1	€ 4.209,23	€ 17.631,58	0,29%	€ 3.886,06	€ 44.041,36
Veneto	4.907.529	22	€ 162.802,83	€ 310.315,79	21	€ 162.802,83	€ 370.263,16	7,28%	€ 97.551,97	€ 1.103.736,58
TOTALE	**60.589.445**	**285**	**€ 2.010.000,00**	**€ 4.020.000,00**	**228**	**€ 2.010.000,00**	**€ 4.020.000,00**	**100,00%**	**€ 1.340.000,00**	**€ 13.400.000,00**

(1) Dati ISTAT gennaio 2017
(2) Dati forniti dalle regioni e Province autonome al 31/03/2018
(3) Tab. 2 Decreto Interministeriale del 21/02/2014 - FNPS

19A00327
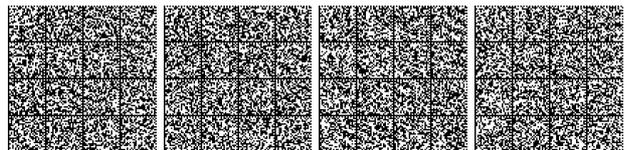
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 gennaio 2019.

Scioglimento del consiglio dell'Unione dei comuni «Alto Volturno», in Forlì del Sannio e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio dell'Unione dei comuni «Alto Volturno», con sede in Forlì del Sannio (Isernia), non ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e i bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, in violazione di un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Visto il provvedimento in data 26 settembre 2017 con il quale, ai sensi delle vigenti disposizioni, il prefetto di Isernia ha diffidato l'ente per l'adozione delle relative deliberazioni;

Visto il provvedimento del prefetto di Isernia in data 29 ottobre 2018 con il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato, ha proposto lo scioglimento del consiglio dell'Unione di comuni «Alto Volturno», disponendone, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della citata Unione;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio dell'Unione dei comuni «Alto Volturno», con sede in Forlì del Sannio (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Ferri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, alla giunta ed al consiglio.

Roma, 7 gennaio 2019

Il Ministro: SALVINI

19A00296

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2018.

Aggiornamento della lista nazionale ispettori per la buona pratica di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (3) e dell'art. 2, comma 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50 recante «Attuazione delle direttive n. 2009/9/CE e n. 2004/10/CE in materia di ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)» il quale prevede che le ispezioni dei centri di saggio e le revisioni di studi sono effettuate da ispettori scelti tra funzionari del Ministero della salute, Organismo nazionale di coordinamento (ONC) in materia, dell'Istituto superiore di sanità, tra esperti di altre amministrazioni pubbliche, inseriti in una lista nazionale approvata con decreto dal Ministro della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2016 recante «Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle certificazioni di conformità dei centri di saggio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 2016, n. 46, e in particolare l'art. 6 il quale prevede che fino all'aggiornamento della lista nazionale degli ispettori, secondo quanto previsto nel presente decreto, l'ONC si

avvale degli ispettori inseriti nella lista riportata nell'allegato I con la rispettiva affiliazione, che costituisce parte integrante del presente decreto»;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 3, il quale prevede che la lista nazionale degli ispettori è aggiornata almeno ogni due anni, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare un adeguato livello di qualificazione e addestramento degli ispettori, anche mediante la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento in materia di BPL, organizzati dall'ONC. La mancata partecipazione ai predetti corsi costituisce elemento di valutazione ai fini dell'aggiornamento della lista nazionale.»;

Dato atto delle istanze di partecipazione alla ricognizione interna espletata dalla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio in data 15 luglio 2016 per l'inserimento nell'elenco degli ispettori nell'ambito della Buona pratica di laboratorio e dell'uso confinato di microrganismi geneticamente modificati (MOGM);

Dato atto degli esiti comunicati il 18 dicembre 2017 dall'Istituto superiore di sanità concernente la formazione espletata nell'ambito delle azioni centrali del programma 2015 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie attraverso il programma di formazione ed addestramento relativo alle attività ispettive nell'ambito dell'applicazione dei principi di Buona pratica di laboratorio (BPL), come definita dal citato decreto legislativo n. 50 del 2007;

Viste le note dell'Istituto superiore di sanità, prot. n. 25362 del 24 agosto 2018 e prot. n. 32721 del 30 ottobre 2018, con le quali si è provveduto alla designazione degli ispettori;

Ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'elenco degli ispettori di cui all'allegato I al citato decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. La lista nazionale degli ispettori BPL di cui all'allegato I al decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2016 è sostituita dalla lista di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali o finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 26 novembre 2018

Il Ministro: GRILLO

ALLEGATO *1*

(art. 1, comma 1)

Nominativo Ispettore	Ente	Con funzione di coordinamento
Amendola Graziella	Istituto Superiore di Sanità	
Aquilina Gabriele	Istituto Superiore di Sanità	
Attard Barbini Danilo	Istituto Superiore di Sanità	
Baiocchi Marta	Istituto Superiore di Sanità	
Baldassarri Lucilla	Istituto Superiore di Sanità	
Bottoni Paola	Istituto Superiore di Sanità	x
Buratti Franca	Istituto Superiore di Sanità	
Carrani Eugenio	Istituto Superiore di Sanità	
Cometa Maria Francesca	Istituto Superiore di Sanità	x
Creti Roberta	Istituto Superiore di Sanità	
Di Consiglio Emma	Istituto Superiore di Sanità	
Di Prospero Fanghella Paola	Istituto Superiore di Sanità	x
Domini Virgilio	Ministero della Salute	
Fabi Fulvia	Istituto Superiore di Sanità	
Ferrini Anna Maria	Istituto Superiore di Sanità	

Galli Maria Cristina	Istituto Superiore di Sanità	
Gallo Francesca	Istituto Superiore di Sanità	
Gemma Simonetta	Istituto Superiore di Sanità	
Generali Tiziana	Istituto Superiore di Sanità	
Izzo Paolo	Istituto Superiore di Sanità	x
Maggio Antonino	Istituto Superiore di Sanità	x
Mancini Laura	Istituto Superiore di Sanità	x
Maranghi Francesca	Istituto Superiore di Sanità	
Marchini Silvia	Istituto Superiore di Sanità	
Marcon Francesca	Istituto Superiore di Sanità	
Musumeci Laura	Ministero della Salute	
Palladino Clelia	Istituto Superiore di Sanità	
Pelosi Patrizia	Istituto Superiore di Sanità	x
Perrone Raffaella	Ministero della Salute	
Raneri Daniela	Ministero della Salute	
Ravaioli Francesca	Ministero della Salute	
Roazzi Paolo	Istituto Superiore di Sanità	
Rubbiani Maristella	Istituto Superiore di Sanità	
Santilio Angela	Istituto Superiore di Sanità	x
Turco Laura	Istituto Superiore di Sanità	x
Zijno Andrea	Istituto Superiore di Sanità	

19A00289

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2018.

Nomina del commissario straordinario della società Pubbliservizi S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto in data 26 novembre 2018, con il quale il Tribunale di Catania ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Pubbliservizi S.p.A.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la propria direttiva in data 19 luglio 2018 in ordine ai criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visti i professionisti selezionati quali candidati parimenti idonei a svolgere l'incarico di commissario straordinario della Pubbliservizi S.p.A. da parte della commissione nominata con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 agosto 2018;

Constatato l'esito della procedura di estrazione a sorte tra i predetti professionisti, prevista ai sensi dell'art. 2 della direttiva del Ministro dello sviluppo economico citata in premessa, svoltasi in data 12 dicembre 2018 presso la sede del Ministero dello sviluppo economico (via Veneto, n. 33 - 00187 Roma), secondo cui è risultata estratta l'avvocato Maria Virginia Perazzoli;

Vista la dichiarazione sostitutiva prodotta dalla suddetta professionista;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;
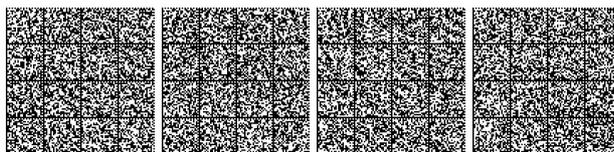
Decreta:

Art. 1.

L'avvocato Maria Virginia Perazzoli, nata a Roma, il 9 settembre 1956, (c.f. PRZMVR56P49H321P) è nominata commissario straordinario della società Pubbliservizi S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura ed andrà, pertanto, a scadenza, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente provvedimento è comunicato:

al Tribunale di Catania;

alla Camera di commercio di Catania, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Siciliana;

al Comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00307

DECRETO 21 dicembre 2018.

Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2188 del codice civile;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;

Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, concernente la personalità giuridica delle società di mutuo soccorso;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 6 marzo 2013, in attuazione della disposizione richiamata al visto precedente, recante indicazioni per l'iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 10 ottobre 2017, con cui sono state apportate modifiche al citato decreto 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo alle intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonché al fine di razionalizzare la procedura d'iscrizione nel registro delle imprese dell'organo amministrativo delle società in questione prevista all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto 6 marzo 2013 medesimo;

Ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche al citato decreto 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo in modo più omogeneo ai principi di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti pubblicitari che hanno ispirato il decreto 10 ottobre 2017;

Decreta:

Art. 1.
Modifiche al decreto 6 marzo 2013

1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti, ulteriori, modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, le parole «la delibera di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»;

b) all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, le parole «la delibera di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione»;

c) all'art. 2, comma 2, lettera *h)*, le parole «l'istanza di cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «la cancellazione».

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

19A00308
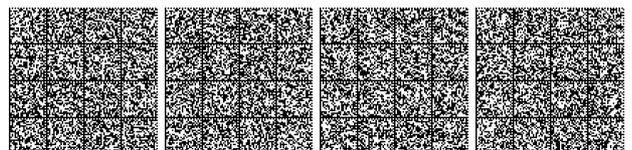
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 13 dicembre 2018.

Istituzione del logo ufficiale della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'esigenza di procedere all'individuazione di un logo ufficiale della Corte dei conti;

Visti gli atti prodotti dalla Corte dei conti a corredo della domanda di registrazione del logo ufficiale presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Ravvisata l'esigenza di una disciplina che, asseverando il diritto di esclusivo utilizzo del logo ufficiale, ne regoli le modalità di uso al fine di tutelare il valore istituzionale e simbolico del logo medesimo, nonché la sua funzione di identificazione distintiva e di riconoscimento;

Su proposta del Segretario generale, sentito il magistrato responsabile dell'Ufficio stampa;

Decreta:

Art. 1.

Logo ufficiale della Corte dei conti

1. È istituito il logo ufficiale della Corte dei conti d'ora in avanti denominato «logo ufficiale», raffigurato nell'allegato documento di identità visiva che fa parte integrante del presente decreto e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo ufficiale.

Art. 2.

Modalità di utilizzo del logo ufficiale

1. Gli uffici della Corte dei conti utilizzano su supporti cartacei e digitali il logo ufficiale ai fini di identificazione distintiva e di riconoscimento quali documenti della Corte dei conti.

2. La Corte dei conti nell'utilizzare il logo ufficiale in relazione allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi ne cura, altresì, l'uso nell'ambito delle attività di promozione e diffusione della cultura e della comunicazione istituzionale.

Art. 3.

Utilizzo del logo ufficiale su internet

1. Il logo ufficiale viene utilizzato nel sito internet istituzionale della Corte dei conti, avente il nome di dominio www.corteconti.it, in quanto strumento di identità visiva unitaria.

2. L'uso del logo ufficiale come link, così come ogni altra riproduzione del sito internet istituzionale della Corte dei conti in siti internet altrui, deve essere espressamente autorizzato dal Segretario generale della Corte dei conti, con la sola esclusione dei casi in cui ad attivare il collegamento siano Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.

3. Nella riproduzione del logo ufficiale deve essere evitata ogni associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

4. La Corte dei conti, che ha la responsabilità della gestione del proprio sito internet istituzionale, si riserva di modificare lo stesso senza nessun obbligo di informare i siti internet che hanno attivato i links.

Art. 4.

Vigilanza sull'uso del logo ufficiale

1. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo ufficiale sono riservati in via esclusiva alla Corte dei conti.

2. La Corte dei conti intraprende le iniziative legali ritenute opportune per inibire, ove necessario, l'utilizzo e la riproduzione illegale del logo ufficiale da parte di soggetti non abilitati e per l'eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.

Roma, 13 dicembre 2018

Il Presidente: BUSCEMA

ALLEGATO
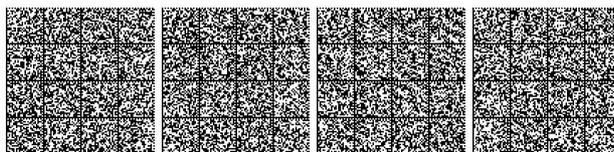
DESCRIZIONE ELEMENTI DEL LOGO

Il pittogramma è costituito da due distinti elementi separati dal logotipo.

Nella parte superiore è presente uno scudo nel quale è inscritta una coppia di forme che assumono le sembianze della lettera "C" in due diverse grandezze.

Font: Book antiqua

Colore **CODICE** RGB

R:3 G:62 B:118 (blu)
R:0 G:146 B:70 (Verde)
R:255 G:255 B:255 (Bianco)
R:206 G:43 B:55 (Rosso)

CORTE DEI CONTI

La parte inferiore è costituita da un rettangolo suddiviso, attraverso linee oblique, in tre porzioni alle quali sono assegnati i tre colori, sfumati, della bandiera d'Italia.

LOGO UFFICIALE CORTE DEI CONTI
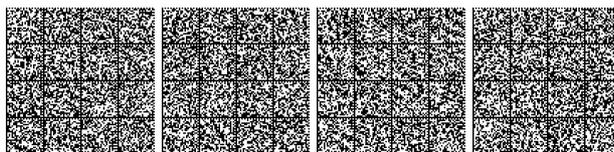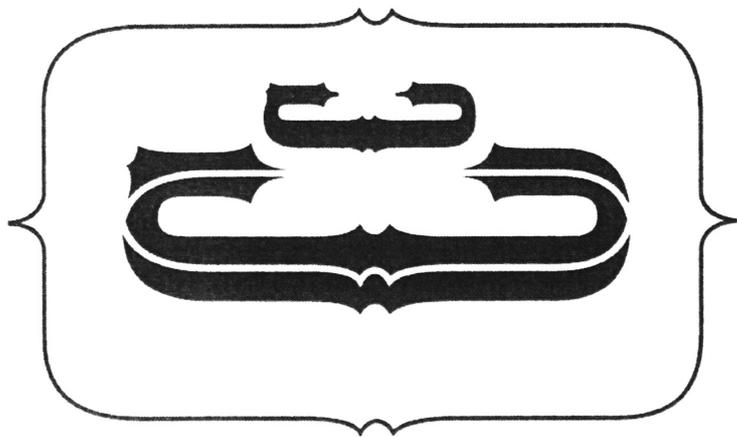
CORTE DEI CONTI

LOGO UFFICIALE CORTE DEI CONTI

19A00309

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Doc».

Con la determina n. aRM - 191/2018 - 898 del 19 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Doc Generici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EFAVIRENZ, EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC;

Confezione: 045506019;

Descrizione: «600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

Confezione: 045506021;

Descrizione: «600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 (3 x 30) compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00287

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Doc Generici».

Con la determina n. aRM - 192/2018 - 898 del 19 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Doc Generici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DARUNAVIR DOC GENERICI;

Confezione: 044745014;

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 480 compresse in flacone HDPE;

Confezione: 044745026;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in flacone HDPE;

Confezione: 044745038;

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE;

Confezione: 044745040;

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

Confezione: 044745053;

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

Confezione: 044745065;

Descrizione: «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00288

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobraluxcort».

Con la determina n. aRM – 193/2018 – 2421 del 19 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sooft Italia S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TOBRALUXCORT;

confezione: 041909019;

descrizione: «3 mg/ml+1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00290

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitis Vinifera Yes Pharma».

Con la determina n. aRM – 194/2018 – 3050 del 20 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Yes Pharmaceutical Development Services GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale:VITIS VINIFERA YES PHARMA;

confezione: 044519015;

descrizione: «granulato per soluzione orale» 30 bustine in carta/al da 360 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00291

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Folatex»

Estratto determina AAM/AIC n. 185 del 18 dicembre 2018

Procedura europea n. IS/H/0261/001/DC e IS/H/XXXX/IA/014/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FOLATEX, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.;

Confezioni:

«5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Alu – A.I.C. n. 045534017 (in base 10) 1CFLU1 (in base 32);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Alu – A.I.C. n. 045534029 (in base 10) 1CFLUF (in base 32);
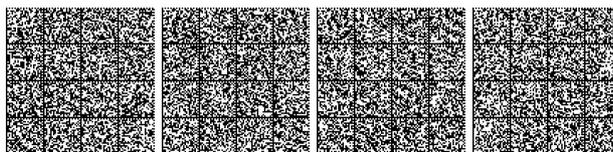
«5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Alu – A.I.C. n. 045534031 (in base 10) 1CFLUH (in base 32);

«5 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/Alu – A.I.C. n. 045534043 (in base 10) 1CFLUV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene acido folico equivalente a 5 mg di acido folico anidro;

eccipienti: amido di mais, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Lachifarma S.r.l. Laboratorio chimico salentino, s.s. 16 zona industriale – 73010 Zollino (Le) – Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'anemia megaloblastica da carenza di folato dovuta a malnutrizione, sindromi di malassorbimento (come la celiachia o sprue) e aumentato utilizzo come in gravidanza o negli stati emolitici cronici.

Per la profilassi della carenza di folato farmaco-indotta ad esempio causata dalla somministrazione di fenitoina, fenobarbitale e primidone.

Prevenzione di difetti del tubo neurale del feto nelle donne che stanno pianificando una gravidanza e per le quali è noto il rischio.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione al fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00292

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Folico EG»

Estratto determina AAM/AIC n. 186 del 18 dicembre 2018

Procedura europea n. IS/H/0259/001/DC e IS/H/XXXX/IA/014/G

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACIDO FOLICO EG, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.

Confezione: «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Alu

A.I.C. n. 045545011 (in base 10) 1CFXKM (in base 32)

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Alu

A.I.C. n. 045545023 (in base 10) 1CFXKZ (in base 32)

Confezione: «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Alu

A.I.C. n. 045545035 (in base 10) 1CFXLC (in base 32)

Confezione: «5 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/Alu

A.I.C. n. 045545047 (in base 10) 1CFXLR (in base 32)

Forma farmaceutica: Compresse

Validità prodotto integro: 2 anni

Composizione:

Principio attivo: Ogni compressa contiene acido folico equivalente a 5 mg di acido folico anidro

Eccipienti:

Amido di mais

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Lachifarma S.r.l. Laboratorio chimico salentino, S.S.16 zona industriale, Zollino (LE), 73010, Italia

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'anemia megaloblastica da carenza di folato dovuta a malnutrizione, sindromi di malassorbimento (come la celiachia o sprue) e aumentato utilizzo come in gravidanza o negli stati emolitici cronici.

Per la profilassi della carenza di folato farmaco-indotta ad esempio causata dalla somministrazione di fenitoina, fenobarbitale e primidone.

Prevenzione di difetti del tubo neurale del feto nelle donne che stanno pianificando una gravidanza e per le quali è noto il rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00293

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 192/2018 del 19 dicembre 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da 1 pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

CALCIUM FLUORATUM, CALCIUM SULFURICUM, MAGNESIUM PHOSPHORICUM, NATRIUM CHLORATUM, NATRIUM PHOSPHORICUM, NATRIUM SULFURICUM, SILICEA.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è IMO Istituto di medicina omeopatica SpA con sede legale e domicilio fiscale in via Vincenzo Monti 6, 20123 Milano (MI).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13723	CALCIUM FLUORATUM	046714010	"6 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	CALCIUM FLUORATUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13723	CALCIUM FLUORATUM	046714022	"12 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	CALCIUM FLUORATUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13728	CALCIUM SULFURICUM	046660015	"6 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	CALCIUM SULFURICUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13728	CALCIUM SULFURICUM	046660027	"12 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	CALCIUM SULFURICUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13752	MAGNESIUM PHOSPHORICUM	046715013	"6 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	MAGNESIUM PHOSPHORICUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13752	MAGNESIUM PHOSPHORICUM	046715025	"12 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	MAGNESIUM PHOSPHORICUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13758	NATRIUM CHLORATUM	047108016	"6 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	NATRIUM CHLORATUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13758	NATRIUM CHLORATUM	047108028	"12 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	NATRIUM CHLORATUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13764	NATRIUM PHOSPHORICUM	046897017	"12 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	NATRIUM PHOSPHORICUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13764	NATRIUM PHOSPHORICUM	046897029	"6 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	NATRIUM PHOSPHORICUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13770	NATRIUM SULFURICUM	046902019	"6 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	NATRIUM SULFURICUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13770	NATRIUM SULFURICUM	046902021	"12 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	NATRIUM SULFURICUM	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13777	SILICEA	046923013	"6 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	SILICEA	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13777	SILICEA	046923025	"12 DH COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 1 FLACONE IN VETRO DA 200 COMPRESSE	unitario	SILICEA	Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Berliner Ring 32, 64625 Bensheim – Germania	illimitato	SOP	C

19A00294

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici per uso umano

Estratto determina AAM/AIC n. 179/2018 del 13 dicembre 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da 1 pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

RIGE 8, RIGE 2, RIGE 9, RIGE 3, SIN 1.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Alfa Omega S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Milano 26/A, 20900 – Monza (Monza Brianza).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11120	RIGE 8	047165016	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Hydrastis canadensis 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Kreosotum 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Actaea racemosa 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Acido alfa chetoglutarico 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Benzochinone 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Acidum citricum 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Collo uterino 7 CH Corpo luteo 7 CH Ovaio 7 CH Utero 7 CH Vagina 7 CH	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11121	RIGE 2	047162019	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Hydrastis canadensis 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Sedum acre 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Viscum album 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Acido alfa chetoglutarico 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Antrachinone 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Benzochinone 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Acidum citricum 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Naftochinone 12 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Appendice 7 CH Cieco 7 CH Colon 7 CH Digiuno 7 CH Duodeno 7 CH Intestino crasso 7 CH Intestino tenue 7 CH Retto 7 CH	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11122	RIGE 9	047166018	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Chimaphila umbellata 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Conium maculatum 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Acido alfa chetoglutarico 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Benzochinone 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Acidum citricum 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Naftochinone 12 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Epididimo 7 CH Prostata 7 CH Testicolo 7 CH Vescicola seminale 7 CH	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11123	RIGE 3	047163011	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Hydrastis canadensis 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Sticta pulmonaria 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Acido alfa chetoglutarico 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Benzochinone 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Acidum citricum 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Hydrochinone 9 DH, 15 DH, 30 DH, 60 DH Bronchi 7 CH Pleura 7 CH Polmone 7 CH Trachea 7 CH	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	5 anni	SOP	C
OMEO/2017/11124	SIN 1	047167010	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 50 ML	complesso	Agrimonia eupatoria 4 DH Avena sativa 10 DH Centarium umbellatum 4 DH Chamomilla 10 DH Cichorium intybus 4 DH Coffea cruda 10 DH Crataegus oxyacantha 4 DH Eupatorium perfoliatum 4 DH Ficus carica 4 DH Glauconite 8 DH Humulus lupulus 4 DH Hyoscyamus niger 6 DH Ignatia amara 6 DH Impatiens balsamina 4 DH Mimulus guttatus 4 DH Rodonite 8 DH Salix alba 4 DH Tilia tomentosa 4 DH Ulmus campestris 4 DH Zona limbica 7 CH, 9 CH	ALFA OMEGA SRL Via L.da Vinci 57/A 44034 Copparo (FE)	5 anni	SOP	C

19A00297
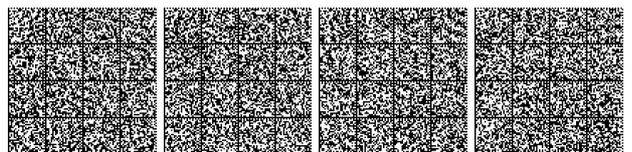
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Carbonato e Magnesio Carbonato Alkaloid-int».

Estratto determina AAM/AIC n. 182 del 18 dicembre 2018

Procedura europea n. UK/H/6426/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CALCIO CARBONATO E MAGNESIO CARBONATO ALKALOID-INT, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Alkaloid-INT D.O.O.

Confezioni:

«680 mg/80 mg compresse masticabili» 16 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045011018 (in base 10) 1BXN2B (in base 32);

«680 mg/80 mg compresse masticabili» 24 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045011020 (in base 10) 1BXN2D (in base 32);

«680 mg/80 mg compresse masticabili» 48 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045011032 (in base 10) 1BXN2S (in base 32);

«680 mg/80 mg compresse masticabili» 96 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 045011044 (in base 10) 1BXN34 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dall'umidità. Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: 680mg di carbonato di calcio e 80mg di carbonato di magnesio, pesante.

Eccipienti: silice, colloidale anidra, Amido, pregelatinizzato, Copovidone, Xilitolo (E 967), Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione LH-11.

L'aroma di menta piperita SD è composto da: preparazioni aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali: pulegone, mentofurano; Maltodestrina, Gomma arabica (E 414).

L'aroma mentolo L essiccato a spruzzo è composto da: sostanza aromatizzante, Gomma arabica (E 414), Talco, Stearato di magnesio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Alkaloid-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della pirosi e dei sintomi associati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00298

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Folico SF»

Estratto determina AAM/AIC n. 183 del 18 dicembre 2018

Procedura europea n. IS/H/0258/001/DC e IS/H/XXXX/IA/014/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACIDO FOLICO SF, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.

Confezioni:

«5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Alu - A.I.C. n. 045533015 (in base 10) 1CFKUR (in base 32);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Alu - A.I.C. n. 045533027 (in base 10) 1CFKV3(in base 32);

«5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Alu - A.I.C. n. 045533039 (in base 10) 1CFKVH (in base 32);

«5 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/Alu - A.I.C. n. 045533041 (in base 10) 1CFKVK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene acido folico equivalente a 5 mg di acido folico anidro;

eccipienti: Amido di mais, Lattosio monoidrato, Cellulosa microcristallina, Silice colloidale anidra, Magnesio stearato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Lachifarma S.r.l. Laboratorio chimico salentino, s.s. 16 zona industriale, Zollino (LE) - 73010 Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'anemia megaloblastica da carenza di folato dovuta a malnutrizione, sindromi di malassorbimento (come la celiachia o sprue) e aumentato utilizzo come in gravidanza o negli stati emolitici cronici.

Per la profilassi della carenza di folato farmaco-indotta ad esempio causata dalla somministrazione di fenitoina, fenobarbitale e primidone.

Prevenzione di difetti del tubo neurale del feto nelle donne che stanno pianificando una gravidanza e per le quali è noto il rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00299

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novacid»

Estratto determina AAM/AIC n. 184 del 18 dicembre 2018

Procedura europea n. IS/H/0260/001/DC e IS/H/XXXX/IA/014/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NOVACID, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l.

Confezioni:

«5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Alu - A.I.C. n. 045532013 (in base 10) 1CFJVF (in base 32);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Alu - A.I.C. n. 045532025 (in base 10) 1CFJVT (in base 32);

«5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/Alu - A.I.C. n. 045532037 (in base 10) 1CFJW5 (in base 32);

«5 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PVDC/Alu - A.I.C. n. 045532049 (in base 10) 1CFJWK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene acido folico equivalente a 5 mg di acido folico anidro;

eccipienti: amido di mais, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Lachifarma S.r.l. Laboratorio Chimico Salentino, s.s.16 zona industriale, Zollino (LE)-73010, Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'anemia megaloblastica da carenza di folato dovuta a malnutrizione, sindromi di malassorbimento (come la celiachia o sprue) e aumentato utilizzo come in gravidanza o negli stati emolitici cronici.

Per la profilassi della carenza di folato farmaco-indotta ad esempio causata dalla somministrazione di fenitoina, fenobarbitale e primidone.

Prevenzione di difetti del tubo neurale del feto nelle donne che stanno pianificando una gravidanza e per le quali è noto il rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00303

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Zydus France».

Con la determina n. aRM - 195/2018 - 3724 del 20 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zydus France, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ETORICOXIB ZYDUS FRANCE.

Confezioni:

A.I.C. n. 042146011 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 042146023 - «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 042146035 - «90 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 042146047 - «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00304

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Steozol»

Con la determina n. aRM - 197/2018 - 68 del 20 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Italfarmaco S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: STEOZOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 040982011 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 siringa in plastica da 5 ml con ago per ricostituzione;

A.I.C. n. 040982023 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 3 siringhe in plastica da 5 ml con 3 aghi per ricostituzione;

A.I.C. n. 040982035 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 siringhe in plastica da 5 ml con 4 aghi per ricostituzione;

A.I.C. n. 040982047 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 siringhe in plastica da 5 ml con 10 aghi per ricostituzione.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00305

Revoca della sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metiltioninio Cloruro Monico».

Con la determinazione n. aRSM - 1/2018-196 del 19 dicembre 2018 è stata revocata la sospensione, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo n. 219/2006, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Medicinale: METILTIONINIO CLORURO MONICO:

confezione: 030784019;

descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 5 ml;

confezione: 030784021;

descrizione: «100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 10 ml,

della Monico S.p.A..

19A00306

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Differimento al 31 marzo 2019 del termine previsto dagli articoli 8 e 9 delle circolari AgID n. 2/2018 «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA».

Si comunica che il termine del 20 novembre 2018, previsto dagli articoli 8 e 9 delle circolari AgID n. 2 e 3 del 9 aprile 2018 recanti rispettivamente «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» e «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA», già differito al 31 dicembre 2018, è ulteriormente differito al 31 marzo 2019.

L'Agenzia ritiene così di tutelare le esigenze delle pubbliche amministrazioni di procedere con le acquisizioni di servizi Cloud, in corso di qualificazione da parte dei Cloud service provider, anche accogliendo le numerose richieste pervenute da parte degli stessi fornitori dei servizi.

Fino al 31 marzo 2019, proprio per supportare i fornitori di servizi, l'Agenzia mette a disposizione degli stessi un servizio di verifica preventiva preliminare alla pubblicazione di servizi nel Marketplace Cloud della PA, attivabile su richiesta dell'interessato comunicata all'Agenzia attraverso la casella di posta elettronica dedicata: qualificazione-cloud@agid.gov.it

A decorrere dal 1° aprile 2019 le Amministrazioni, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005, acquisiscono esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicati sul Marketplace Cloud della PA.

19A00300
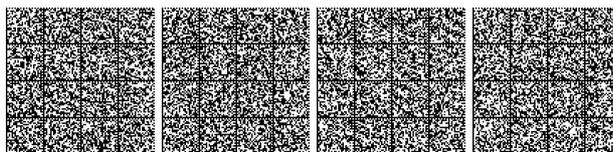
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 7 gennaio 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Claudio Giust, Console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio in Treviso.

19A00295

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino.

In data 7 gennaio 2019 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il decreto ministeriale prot. n. 0000345 del 18 gennaio 2018 di approvazione del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino, corredato dai relativi allegati.

La versione integrale del decreto con i relativi allegati è disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente link:

http://www.minambiente.it/pagina/inquinamento-acustico

19A00286

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della «Allegra fattoria del Carso società cooperativa sociale», in Duino-Aurisina, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 2317 datata 6 dicembre 2018 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della cooperativa «Allegra fattoria del Carso Società cooperativa sociale» con sede in Duino-Aurisina, c.f. 01288650326, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Paolo Altin, con studio in Trieste, Via Coroneo n. 4.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

19A00301

Liquidazione coatta amministrativa della «Aforisma cooperativa sociale onlus», in Tricesimo e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2318 datata 6 dicembre 2018 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Aforisma cooperativa sociale onlus» con sede in Tricesimo, c.f. 02788560304, costituita addì 15 settembre 2014 per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Cagnina, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

19A00302

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-016) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
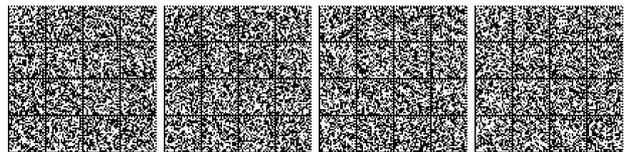
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.